

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, pubblicata sul BURERT n. 51;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2269 del 28 dicembre 2015, recante "Disposizioni in ordine ad attività affidate dalle amministrazioni provinciali con convenzioni o contratti in scadenza al 31 dicembre 2015 per l'esercizio di funzioni in materia faunistico-venatoria e pesca nelle acque interne";
- n. 142 del 9 febbraio 2016, recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 2269 del 28 dicembre 2015 per l'esercizio di funzioni in materia faunistico-venatoria e pesca nelle acque interne";
- n. 251 del 6 marzo 2017 recante "Disposizioni in ordine al ripopolamento e la gestione di incubatoi nelle acque interne";

Dato atto che le sopra riportate deliberazioni, tra l'altro:

- confermavano l'interesse da parte della Regione per l'attività attuata negli incubatoi tesa a produrre o mantenere il pesce per il successivo ripopolamento;
- stabilivano, nelle more della definizione di un disegno organico in ordine alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone collegate anche ad azioni di ripopolamento, di procedere con la stipula di apposite convenzioni, di durata limitata, con i soggetti già individuati dalle Province - cui la Regione è subentrata dall'1 gennaio 2016 ai sensi della L.R. 13/2015 e della propria deliberazione n. 2230/2015 - e autorizzano, a tal fine, il Responsabile del competente Servizio regionale a mantenere i necessari contatti con i soggetti interessati;
- rinviavano a propri successivi atti la formalizzazione ed approvazione dei contenuti delle convenzioni e dei rispettivi oneri, anche in relazione alla loro durata, nonché all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa;

Atteso, altresì:

- che l'art. 15 della citata legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che l'art. 12 della citata L.R. n. 34/2002 prevede che gli Enti pubblici regionali possano stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 4 della medesima legge;

Considerato che il Servizio Attività faunistico venatorie e pesca, nel 2016, ha effettuato una ricognizione delle strutture attive sull'intero territorio regionale, adibite ad incubatoi e stabilimenti ittiogenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario e/o luccio, nonché valutazioni tecniche sulle loro potenzialità e sui fabbisogni dei territori;

Preso atto che da tale ricognizione - pur in presenza di realtà estremamente diversificate tra i territori provinciali, in relazione alle caratteristiche dei singoli impianti - è emerso che le strutture presenti, dal punto di vista strettamente tecnico, possono essere suddivise tra:

- "incubatoi a ciclo completo", utilizzati sia per la produzione di uova e di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento, sia per la conservazione, accrescimento e sviluppo di un parco riproduttori;
- "incubatoi a ciclo parziale", utilizzati esclusivamente per la produzione di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento a partire da uova provenienti da altre strutture;

Rilevato che gli incubatoi a ciclo completo concorrono prioritariamente al ripopolamento del reticolo idrico regionale, per il quale occorre valutare non solo il numero di esemplari immessi ma anche le caratteristiche degli stessi;

Ritenuto, per le finalità precedentemente espresse, di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:

- incubatoio sito in Comune di Poggio Torriana - Rimini;
- incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
- incubatoi siti in Comune di Frassinoro - Modena;
- incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
- incubatoio sito in Comune di Bedonia - Parma;
- incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;

Considerato, inoltre:

- che il Piano Ittico regionale 2006-2010, tuttora in corso di validità per effetto di quanto previsto dall'art 27 comma 3 della citata L.R. 11/2012, al capitolo "Orientamenti per la tutela ed il ripristino delle specie ittiche autoctone" prevede, fra l'altro:
  - recupero delle popolazioni locali, autoctone o rinselvatichite;
  - attivazione e potenziamento degli incubatoi di valle e di pianura;

- che il medesimo Piano Ittico al capitolo "Incubatoi di valle e di pianura" individua il coinvolgimento delle associazioni piscatorie e dei loro aderenti come fattore imprescindibile nella realizzazione e gestione degli incubatoi di valle e di pianura;

Ritenuto pertanto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete di strutture locali per la produzione di novellame da ripopolamento di trota fario e luccio:

- al fine di garantire la salubrità e rusticità delle specie ittiche immesse nelle acque interne per il ripopolamento e il mantenimento dello stock ittico;
- con il duplice obiettivo di ridurre i fenomeni di grave inquinamento genetico e di razionalizzare l'impegno, anche economico, dell'amministrazione regionale per il ripopolamento;
- nell'intento di rafforzare il ruolo degli incubatoi di valle come punti di aggregazione non solo per l'attività piscatoria ma anche per favorire azioni e interventi di carattere turistico e didattico-formativi per le scuole;

Preso atto, in relazione ai beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività, così come risulta dalla corrispondenza tenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che alcuni proprietari hanno già comunicato la propria disponibilità a renderli disponibili in uso gratuito (Città Metropolitana di Bologna - PG/2016/786451; Lotti comunali di Fontanaluccia - PG/2017/73102; Provincia di Reggio Emilia - PG/2017/186225) e altre autorizzazioni sono in via di acquisizione;

Valutato che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, saranno oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale);

Considerato, al contempo, che le recenti modifiche alla L.R. n. 11/2012 hanno confermato:

- all'art. 5, che "la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico, può stipulare convenzioni con le Associazioni piscatorie di cui al successivo art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività";
- all'art. 7, che per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla medesima legge, "le Associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
  - essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge

regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)" o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" ed essere iscritte nei relativi registri;

- essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica o di promozione della pesca da almeno un anno;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- disciplinare le procedure di raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni aventi i requisiti richiesti per la successiva stipula di nuove convenzioni, di durata triennale, disciplinanti i rapporti e le modalità di svolgimento dell'attività di conduzione degli incubatoi a ciclo completo situati nei Comuni di Poggio Torriana (RN), Lizzano in Belvedere (BO) Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE) e delle connesse attività di ripopolamento;
- prevedere un'unica convenzione per incubatoio disciplinando anche la procedura in caso di presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio;
- stabilire che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;

Visti

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";
- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Considerato necessario definire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio - tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca - come segue:

| Incubatoio      | Prov. | Produzione uova n. | Avannotti n. | Trotelline n. | Luccetti n. | Tetto massimo per incubatoio Euro |
|-----------------|-------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|
| Panigale        | BO    | 700.000            | 560.000      | 392.000       |             | 39.200,00                         |
| Fontanaluccia   | MO    | 750.000            | 600.000      | 420.000       |             | 42.000,00                         |
| Villa Minozzo   | RE    | 600.000            | 480.000      | 338.000       |             | 33.800,00                         |
| Poggio Torriana | RN    | 120.000            |              |               | 30.000      | 30.000,00                         |
| <b>Totale</b>   |       |                    |              |               |             | <b>145.000,00</b>                 |

Dato atto che l'onere complessivo massimo derivante dall'attivazione delle predette convenzioni triennali, ammontante a Euro 435.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziato sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016, articolato in Euro 145.000,00 massimi per ciascuno degli anni di previsione 2017, 2018 e 2019;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016, "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016, "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2123 in data 5 dicembre 2016 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Cura del territorio e dell'ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell'ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FRIsuper nell'ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:
  - incubatoio sito in Comune di Poggio Torriana - Rimini;
  - incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
  - incubatoi siti in Comune di Frassinoro - Modena;
  - incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
  - incubatoio sito in Comune di Bedonia - Parma;
  - incubatoi siti a Monchio delle Corti e Corniglio - Parma;
- 3) di dare atto che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, saranno oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale) ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
- 4) di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, teso alla stipula di convenzioni di durata triennale, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle seguenti località:
  - Poggio Torriana (RN);
  - Lizzano in Belvedere (BO);
  - Frassinoro (MO);
  - Villa Minozzo (RE);
- 5) di approvare il modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate **entro il termine perentorio del 5 maggio 2017;**

- 7) di prevedere la stipula di un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi di che trattasi, stabilendo:
- che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;
  - che le convenzioni avranno validità fino al 31/12/2019 a decorrere dalla data di sottoscrizione e possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione alla stipula alle medesime condizioni;
  - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
- 8) di approvare lo schema di convenzione triennale, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 9) di stabilire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio come segue:

| Incubatoio      | Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio<br>Euro |
|-----------------|---|
| Panigale        | 39.200,00   |
| Fontanaluccia   | 42.000,00   |
| Villa Minozzo   | 33.800,00   |
| Poggio Torriana | 30.000,00   |
| Totale          | 145.000,00  |

- 10) di dare atto che l'onere complessivo massimo derivante dall'attivazione delle predette convenzioni triennali, ammontante a Euro 435.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, trova copertura di spesa a valere sulle risorse stanziare sul capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016, articolato in Euro 145.000,00 massimi per ciascuno degli anni di previsione 2017, 2018 e 2019;
- 11) di dare atto che, fatto salvo a quanto previsto nel successivo punto 10, nel rispetto dell'attribuzione delle competenze stabilite dalla L.R. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:
- alla individuazione del soggetto con cui stipulare le convenzioni;
  - all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato;

- 12) di stabilire che, in presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere - sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica convenzione da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati;
- 13) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 14) di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
- 15) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 66/2016 e n. 89/2017.